

SPETT.LE

BANCA D'ITALIA

Servizio REGOLAMENTAZIONE E ANALISI MACROPRUDENZIALE

DIVISIONE REGOLAMENTAZIONE I

ROMA

Inviato via pec a

[Servizio.ram.regolamentazione1@bancaditalia.it](mailto:Servizio.ram.regolamentazione1@bancaditalia.it)

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA  
DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE- OSSSERVAZIONI**

Alla pagina 1 del documento: DISPOSIZIONI PRELIMINARI-destinatari, si evidenziano alla lettera f) gli Operatori di Microcredito ai sensi dell'art. 111 T.U.B.-La nostra osservazione riguarda tali soggetti.

In particolare, facciamo riferimento alla parte quinta: **esecuzione da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica.**

Il decreto M.E.F. n. 176 del 17 ottobre 2014 che regola il Micro-credito specifica che i TUTORS, oltre a fare tale attività di tutoraggio, possono promuovere e collocare i finanziamenti. Intendiamo con promuovere e collocare una mera attività informativa e promozionale del Micro-credito e quindi ben lungi da un'attività che preveda mandati a firmare contrattualistica. Ciò nonostante, il Tutor ha un rapporto diretto con il possibile prenditore il finanziamento. Rispetto a tale fattispecie si chiede se il tutor possa rientrare, come specificato a pag. 25 del documento di consultazione, sezione I: ambito di applicazione e responsabilità, in una delle categorie elencate.